


CARLO NOSEDA AVVOCATOR.C.
PIER UGO MARTINELLI AVVOCATO
CESARE PIOVAN AVVOCATO
ANDREA NOSEDA AVVOCATO
PAOLO BORSANI AVVOCATO
FRANCESCO TAGLIABUE AVVOCATO

ALESSIA BRENNA AVVOCATO
MARIA RIVA AVVOCATO
FLAVIO PIOVAN AVVOCATO
GIUSEPPE DEL CAMPO AVVOCATO
RICCARDO GUIDO AVVOCATO
LINO DAVIDE TIBURZI DOTT. IN GIUR

OF COUNSEL
SERGIO LAZZARINI PROF. AVV.

Egregio signor
Dott. Alessandro Colombo
Como

Como, 25 luglio 2011



GDC
FALLIMENTO AFL / ISOTTA FRASCHINI - PROVINCIA DI COMO

Caro Alessandro,

riporto di seguito la relazione inerente le problematiche attinenti l'AIA di AFL e il preannunciato mancato rinnovo della stessa.

1. L'autorizzazione integrata ambientale e la relativa disciplina normativa

L'autorizzazione integrata ambientale (AIA) è il provvedimento amministrativo con il quale l'ente competente (nel caso in esame l'Amministrazione Provinciale di Como) autorizza l'esercizio di un impianto, tra quelli specificatamente individuati dalla legge, stabilendo le condizioni volte a garantire la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento proveniente dalle attività industriali svolte e prescrivendo le misure intese a evitare o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente (cfr. artt 4 e 5 D.Lgs. 152/2006 - codice dell'ambiente).

L'esercizio dell'impianto autorizzato e ogni diritto, facoltà e obbligo connesso spettano al gestore, questi inteso come "qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso." (art. 5 codice dell'ambiente).

COMO - MILANO - LUGANO

Via Auguadri, 22 - 22100 Como - Italia - Tel +39 031 26 25 91 - Fax +39 031 27 91 79
Info@legaliassociati.it - www.legaliassociati.it - C.F. e P.I. 00804820132

Gli articoli dal 29 *bis* al 29 *quaterdecies* del codice dell'ambiente¹ disciplinano il procedimento per il rilascio dell'AIA, i presupposti necessari e i requisiti della domanda, le prescrizioni dell'autorizzazione, il successivo rinnovo, la sospensione e la revoca, gli obblighi connessi all'esercizio dell'impianto autorizzato e le sanzioni di carattere penale e amministrativo per il caso di violazione delle disposizioni di legge o delle prescrizioni dell'autorità competente.

Per quanto in questa sede maggiormente importa, l'AIA:

- viene rilasciata dall'ente competente ad esito di un complesso procedimento e della relativa istruttoria volta ad accertare la sussistenza delle condizioni e dei valori limite prescritti in tema di immissioni inquinanti;

- ha di norma durata quinquennale e alla scadenza del termine può essere rinnovata per un eguale periodo su domanda del gestore;

- prescrive le condizioni per l'esercizio dell'impianto e *"in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:*

a) *alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;*

b) *alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;*

c) *alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente."* (cfr. art. 29 *decies* codice dell'ambiente).

2. Le vicende dell'AIA di AFL

Sino ai recenti avvenimenti, AFL s.p.a. era titolare dell'AIA per l'esercizio dell'attività di fonderia di metalli ferrosi presso il complesso industriale di Dongo in forza di Decreto n. 6652 del 14.06.2006 della Regione Lombardia, all'epoca l'ente competente al relativo rilascio.

Come chiarito nell'allegato tecnico alla domanda presentata da AFL s.p.a. *in bonis*, l'AIA andava a sostituire le precedenti autorizzazioni, che avevano sino ad allora negli anni consentito l'esercizio dell'attività industriale.

In base alle richiamate prescrizioni normative l'AIA è giunta a scadenza nel giugno 2011 e, a seguito di quanto di seguito esposto, non verrà rinnovata.

¹ Gli articoli sono stati introdotti dal D.Lgs. 128/2010; prima l'AIA era disciplinata dal D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59



Le problematiche attinenti l'inquinamento dell'area industriale di Dongo venivano ampiamente affrontate e discusse in occasione della conferenza di servizi tenutasi presso gli uffici della Provincia di Como, il 30 novembre 2009.

In tale contesto si dava atto dell'oggettiva impossibilità per il Fallimento, privo dei mezzi giuridici, patrimoniali e materiali necessari, di ottemperare alla diffida e provvedere allo smaltimento ed alla bonifica dei rifiuti e si individuava concordemente in Fonderie Alluminio s.p.a., già nella materiale disponibilità (giusto il su citato contratto di affitto di ramo di azienda) dell'intera area produttiva e della parte impiantistica del complesso industriale, il soggetto deputato a provvedere a tale smaltimento.

Già in tale occasione, Fonderie Alluminio dichiarava la propria disponibilità a provvedere allo smaltimento anche dei rifiuti derivanti dall'attività di AFL s.p.a. *in bonis* secondo il cronoprogramma che si impegnava a presentare alle amministrazioni competenti.

L'impegno veniva confermato e ribadito da Isotta Fraschini in ogni sua successiva comunicazione. A conferma degli impegni assunti, la stessa chiedeva e otteneva la voltura temporanea dell'AIA rilasciata in favore di AFL s.p.a. per l'effetto subentrando a quest'ultima in tutti i relativi diritti e oneri, ivi compresi quelli attinenti allo smaltimento dei rifiuti e alla bonifica dell'area industriale, di cui al provvedimento di diffida n. 533316 del 2 novembre 2009.

Isotta Fraschini provvedeva poi alla predisposizione del cronoprogramma per lo smaltimento dei rifiuti, presentandolo per la successiva approvazione alle amministrazioni competenti.

Successivamente Isotta Fraschini confermava e ribadiva il proprio impegno a provvedere all'esecuzione del cronoprogramma e degli altri obblighi prescritti dall'Ente nel contesto del secondo contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato tra il Fallimento di AFL s.p.a. e Isotta Fraschini s.p.a. in data 28 ottobre 2010, tutt'oggi in vigore, nel quale infatti si conveniva quanto segue: *"le parti danno atto che, nell'ambito del procedimento amministrativo avviato dalla Provincia di Como, l'Affittuaria, su consenso del Fallimento, ha richiesto e ottenuto il trasferimento della titolarità della concessione di derivazione di acqua da pozzo e dell'AIA (Autorizzazione Integrativa Ambientale) n. 6652 del 14.06.2006 di AFL s.p.a. assumendo i diritti e gli obblighi dalla stessa derivanti, ivi compreso quello di ottemperamento degli adempimenti prescritti nel provvedimento di diffida PD n. 103/A/ECO del 2 novembre 2009 e che la stessa ha altresì presentato cronoprogramma dettagliato per la rimozione dei rifiuti accumulati presso il complesso industriale oggetto del presente contratto e del connesso contratto di locazione d'immobile ad uso commerciale. / Considerato quanto sopra, **l'Affittuaria si impegna a rispettare il su menzionato cronoprogramma effettuando e ultimando le operazioni di smaltimento nei tempi e modi ivi previsti e a ottemperare agli ulteriori adempimenti prescritti nel su citato provvedimento di***



diffida o altrimenti stabiliti dagli Enti preposti, obbligandosi a esonerare e manlevare il Fallimento da responsabilità e oneri di qualsiasi genere."

Solo tre mesi prima la stipula di tale contratto, il Comune di Dongo aveva emesso ordinanza sindacale n. 15 del 1 giugno 2010, ai sensi dell'art. 192 D.Lgs 152/2006, con la quale ordinava al Fallimento di AFL a Isotta Fraschini e a Dongo s.r.l. "di ottemperare senza indugio alle prescrizioni contenute nel verbale Arpa (...); di provvedere, a partire dal 1 settembre 2010, entro il 31 agosto 2012, con la frequenza stabilita nel cronoprogramma citato in premessa ed allegato in copia al presente provvedimento, al completamento della rimozione/recupero/smaltimento dei rifiuti depositati nelle aree ubicate a Dongo ove operano le ditte AFL S.p.A. e Isotta Fraschini S.r.l. attuando le necessarie misure di prevenzione ed a svolgere ai sensi del comma 2 art. 242 del D.Lgs. n. 152/06 un'indagine preliminare sui parametri oggetto della potenziale contaminazione."

Avverso tale ordinanza hanno presentato ricorso al TAR sia il Fallimento, che otteneva in tal modo la sospensiva del provvedimento emesso nei suoi confronti, sia Isotta Fraschini s.r.l. la cui richiesta di sospensiva veniva invece rigettata anche in sede d'appello avanti al Consiglio di Stato.

Nel proprio ricorso I.F. contestava per la prima volta la sussistenza dell'impegno all'esecuzione del cronoprogramma, allo smaltimento dei rifiuti e alla bonifica dell'area affermando come lo stesso fosse subordinato ai successivi sviluppi della procedura fallimentare.

Al fine di far accertare l'infondatezza di tale asserzione, il Fallimento si costituiva nel procedimento promosso da I.F. chiedendo il rigetto della sua domanda.

Si attende che il TAR si pronunci sul merito dei ricorsi.


Nei mesi successivi, Isotta Fraschini mancava di porre esecuzione al cronoprogramma, rimanendo inadempiente anche rispetto alle ulteriori prescrizioni imposte dalla P.A. al fine del risanamento dell'area industriale di Dongo.

Anche in forza di tale ragione l'amministrazione provinciale preannunciava in sede di conferenza di servizi del 8 giugno 2011 e con successivo preavviso di archiviazione del 14 giugno 2011 il rigetto della domanda di rinnovo dell'AIA presentata (peraltro in ritardo rispetto al termine di sei mesi prescritto dal codice dell'ambiente) da I.F. in qualità di gestore subentrato al Fallimento di AFL.

Il provvedimento della Provincia da ultimo citato veniva così motivato:

"accertata inottemperanza da parte del Gestore a diverse prescrizioni dell'AIA, come da verbali di ispezioni ARPA, tuttora irrisolte e oggetto di procedimento giudiziario;

contratto di affitto di ramo di azienda di durata notevolmente inferiore (8 mesi) alla validità del



provvedimento di AIA (5 anni) che non consente di garantire l'attuazione dei necessari interventi impiantistici di adeguamento;

manca di un preciso piano di riavvio dell'attività di fusione della ghisa e di adeguamento dell'impianto ai disposti dell'AIA."

L'AIA di AFL appare pertanto destinata a giungere a scadenza senza poter essere rinnovata.

L'estinzione dell'AIA non precluderebbe il rilascio di una nuova autorizzazione.

3. La responsabilità di Isotta Fraschini e il diritto al risarcimento in capo al Fallimento

Con il secondo contratto di affitto di ramo azienda concluso tra il Fallimento e I.F., quest'ultima si era, tra le altre cose, obbligata "a consentire il ritrasferimento in capo al Fallimento di AFL s.p.a. della titolarità dell'AIA e della concessione di derivazione di acqua da pozzo di cui sopra al termine del presente contratto di affitto, salvo eventuali diversi accordi raggiunti in occasione di una successiva cessione del ramo di azienda in oggetto." (cfr. art. 11)

L'estinzione dell'AIA costituisce pertanto inadempimento da parte di I.F. di un suo preciso obbligo contrattuale.³

Non costituisce causa di esonero della responsabilità contrattuale della società il cosiddetto *factum principis*, ovvero il provvedimento adottato dell'autorità amministrativa, in quanto *"nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare l'impossibilità della prestazione con riferimento ad un provvedimento dell'autorità amministrativa che fosse ragionevolmente prevedibile secondo la comune diligenza: in particolare, con riguardo alla promessa di vendere un locale ad uso commerciale munito di licenza di esercizio, non è ravvisabile il "factum principis" idoneo ad escludere l'imputabilità dell'inadempimento nella mancata concessione di tale licenza da parte della competente autorità derivante dall'inosservanza, da parte del richiedente, delle prescrizioni all'uopo necessarie."* (Cassazione civile, sez. I, 23/02/2000, n. 2059)

Il diniego del rinnovo dell'AIA è infatti senz'altro almeno in parte⁴ attribuibile alla responsabilità di I.F. che, come detto, ha mancato di osservare le prescrizioni impartite dalla P.A., così peraltro violando un'altra specifica obbligazione contrattuale.

³ Si propende a escludere che l'inadempimento contrattuale di I.F. possa discendere altresì dalla mancata osservanza degli obblighi di conservazione imposti dal contratto di ramo affitto di azienda e da quelli prescritti dall'art. 2561 c.c. che impone all'affittuario di gestire l'azienda *in modo da conservare l'efficacia dell'organizzazione e degli impianti*", in quanto, come detto, nell'affitto di ramo di azienda non è ricompresa l'attività di fonderia dei materiali ferrosi oggetto dell'AIA di AFL.

Con il contratto di affitto di azienda del 28 ottobre 2010, infatti, I.F. si era altresì impegnata nei confronti del Fallimento "a rispettare il su menzionato cronoprogramma effettuando e ultimando le operazioni di smaltimento nei tempi e modi ivi previsti e a ottemperare agli ulteriori adempimenti prescritti nel su citato provvedimento di diffida o altrimenti stabiliti dagli Enti preposti, obbligandosi a esonerare e manlevare il Fallimento da responsabilità e oneri di qualsiasi genere." (cfr. art. 11).

All'accertamento dell'inadempimento contrattuale di I.F. consegue il corrispondente diritto risarcitorio del Fallimento di AFL per tutti i danni conseguentemente patiti.

4. Il valore dell'AIA e il conseguente pregiudizio patrimoniale risarcibile.

L'AIA costituisce il presupposto per l'esercizio degli impianti di fonderia dei materiali ferrosi ed è pertanto un valore intrinseco dell'azienda di AFL.

Alla perdita dell'AIA è pertanto conseguita una riduzione del valore dell'azienda suscettibile di valutazione patrimoniale.

Tale riduzione costituisce pregiudizio risarcibile, che si ritiene, possa essere determinato avendo riguardo ai seguenti fattori:

- i costi e gli oneri necessari e conseguenti alla presentazione di una nuova domanda di rilascio dell'autorizzazione. L'art. 29 ter del codice dell'ambiente prescrive che la domanda debba essere corredata dalle relazioni e informazioni tecniche riguardanti le caratteristiche dell'impianto e l'impatto ambientale, nonché le tecnologie e le misure attuate per ridurre al minimo gli effetti. Per la presentazione della domanda è evidentemente necessaria l'opera di professionisti o l'impiego di forza lavoro;
- i tempi necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione. Per riavviare l'attività di fonderia dovrebbe presentarsi una domanda e attendersi l'esito del procedimento amministrativo per il rilascio dell'AIA (150 gg. prorogabili sino a 180 gg. dalla presentazione della domanda). In questo senso il danno è effetto della privazione della possibilità di esercitare l'azienda per il periodo corrispondente;
- i costi per l'attività istruttoria propedeutica al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale che in base a espressa disposizione normativa sono a carico del gestore, essendo determinati nel loro ammontare dal D.M 25 giugno 2008;

Come detto, tra le considerazioni che hanno condotto la Provincia ad esprimere parere sfavorevole in merito al rinnovo dell'AIA vi è anche la brevità della durata del contratto di affitto rispetto al periodo di validità dell'AIA tale da non garantire, ad opinione dell'Ente, l'attuazione delle necessarie opere di adeguamento. Tale circostanza ovviamente non è attribuibile alla responsabilità di I.F..

- la perdita del valore aggiunto che l'AIA avrebbe rappresentato ai fini della cessione dell'azienda (la cosiddetta perdita di chance).

Certo, al fine della valutazione di tale danno, non può trascurarsi di considerare come l'attività di fonderia di materiali ferrosi oggetto dell'AIA di AFL risultasse di fatto interrotta già all'epoca del fallimento e che per il riavvio della stessa occorrerebbero diverse opere di adeguamento dell'impianto.

In verità il pregiudizio derivante dagli inadempimenti di I.F. non può essere limitato alla semplice perdita dell'AIA.

Isotta Fraschini, come detto, si era impegnata espressamente a provvedere all'esecuzione del cronoprogramma per lo smaltimento dei rifiuti e alla bonifica dell'area industriale.

L'inadempimento di tali obblighi ha di per sé stessa provocato un decremento del valore del complesso aziendale.

In questo senso il pregiudizio risarcibile può essere rapportato agli ingenti oneri e costi delle operazioni di bonifica e ciò, si deve ritenere, anche a prescindere dal fatto che gli stessi vengano effettivamente imputati alla Procedura (ad esempio dalla P.A. che li avesse anticipati).

5. Considerazioni finali

Occorre infine individuare, alla luce di quanto sopra esposto, quali siano per il Fallimento le azioni più opportune al fine della preservazione dei valori aziendali.

Con riferimento al diritto di risarcimento del Fallimento nei confronti di I.F., non poca considerazione presta il fatto che è intenzione della Curatela procedere con la cessione del complesso aziendale e che è invece volontà di I.F. (che avrebbe diritto di prelazione relativamente al ramo di azienda oggetto del contratto di affitto) giungere all'acquisto di detto complesso.

Con i futuri e eventuali patti di cessione potrebbe essere superata ogni ipotesi di danno e di conseguenza ogni diritto al relativo risarcimento, ciò nella misura in cui:

- il prezzo della vendita ricomprenda il valore dell'azienda al momento dell'affitto a Isotta Fraschini e quindi tenga conto del valore dell'AIA;

- con la cessione sia espressamente convenuto il trasferimento in capo all'acquirente di ogni onere e costo relativo all'inquinamento dell'area industriale e la conseguente liberazione del Fallimento.⁵

Ferma pertanto l'opportunità di attendere almeno per il momento lo sviluppo dei successivi eventi, si ritiene in ogni caso opportuno procedere sin d'ora con la formale contestazione dell'inadempimento e con la messa in mora di Isotta Fraschini.

Si ritiene altresì necessario che nell'ambito della perizia estimativa dell'azienda in corso di predisposizione sia operata la valutazione patrimoniale dell'AIA, possibilmente in base ai parametri sopra individuati.

Si rileva, inoltre, come, in base alle pattuizioni contrattuali, l'inadempimento di Isotta Fraschini dia altresì diritto al Fallimento di risolvere il contratto di affitto avvalendosi della clausola risolutiva espressa e come anche per i danni sopra individuati sussista la garanzia fideiussoria rilasciata da Casti sino alla concorrenza di € 2.000.000,00.

Nella speranza di aver fornito elementi sufficienti a consentire una idonea valutazione della posizione esaminata, mi rendo disponibile per ogni opportuno chiarimento.

Cordiali saluti

Avv. Andrea Nosedà



⁵ Si precisa che a norma dell'art. 105 L.F. l'accollo di debiti è consentito purchè non si traduca in un'alterazione della graduazione dei crediti, mentre è comunque esclusa la responsabilità dell'alienante per i debiti sorti prima della cessione in deroga all'art. 2560 c.c..

SI RILASCIATA SENZA BOLLO PER
GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE



Regione Lombardia

DECRETO N° 6652

Del 14/06/2006

Identificativo Atto n. 527

DIREZIONE GENERALE QUALITA' DELL'AMBIENTE

Oggetto

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) AI SENSI DEL D. LGS. 18 FEBBRAIO
2005, N. 59 RILASCIATA A AFL S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIA RUBINI, 44 - DONGO (CO).
PER L'IMPIANTO IN VIA RUBINI, 44 - DONGO (CO).



REGIONE LOMBARDIA

La presente copia composta di 54

fogli è conforme all'originale depositato
agli atti.

Milano 15 GIU. 2006

F.to IL DIRIGENTE
Dr. CARLO LICOTTI

Il tutto si compone di 54 pagine

di cui 54 pagine di allegati.

parte integrante.



Regione Lombardia

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PREVENZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO E IMPIANTI**

VISTO il D.Lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

VISTI inoltre:

- il decreto 4/7/2002, n. 12670 "Direzione Generale Affari Generali e Personale - Individuazione dell'autorità competente in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, ai sensi della direttiva 96/61/CE e del D. Lgs. 4 Agosto 1999, n. 372 e contestuale attivazione dello "Sportello Integrated/Pollution/Prevention and Control/IPPC";
- la D.G.R. 5/8/2004, n. 18623, come integrata con D.G.R. 26 Novembre 2004, n. 19610 "Approvazione della modulistica e del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti esistenti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale e disposizioni in ordine all'avvio della sperimentazione del procedimento autorizzatorio "IPPC";
- la D.G.R. 16/12/2004, n. 19902, recante nuove disposizioni in ordine al calendario e alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni "IPPC";
- il decreto del dirigente dello Sportello IPPC n. 4614 del 24.03.05 di fissazione del calendario definitivo relativamente alla presentazione delle domande per gli impianti esistenti esercitanti le attività industriali;
- il decreto del dirigente dello Sportello IPPC n. 1800 del 20.02.2006 recante "Disposizioni relative al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale";

RILEVATO che allo Sportello IPPC, attivato con il decreto regionale 4/7/2002, n. 12670 sopra richiamato presso la Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, ai sensi della L.R. 20 Dicembre 2004, n. 36 e della D.G.R. 16/12/2004, n. 19902, allegato A, fanno capo le attività fondamentali inerenti il procedimento amministrativo teso al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali;

VISTA la domanda e la relativa documentazione tecnica, presentate ai sensi del D.lgs. 59/2005 da AFL S.p.A. con sede legale a Dongo (Co) via Rubini, 44 per l'acquisizione dell'autorizzazione integrata ambientale dell'impianto esistente sito in Comune di Dongo (Co) via Rubini, 44 e pervenute allo Sportello IPPC in data 17/03/2005 prot. n. 6038;

VISTO l'avviso di avvio del procedimento in data 26/07/2005 prot. n. 21010;

VISTO che il gestore dell'impianto ha correttamente effettuati gli adempimenti previsti dal D.Lgs.59/2005 al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio su La Provincia in data 10/08/2005;

VISTO il documento tecnico predisposto da ARPA;

PRESO ATTO che la conferenza dei servizi tenutasi in data 29/05/2006 si è conclusa con l'assenso, da parte delle Amministrazioni partecipanti, come da dichiarazione sottoscritta nel verbale relativo alla

1 Direzione Regionale
Struttura Prevenzione
Inquinamento Atmosferico
e Impianti

La presente copia è conforme
agli atti depositati in archivio.
Milano 15 GIU 2006
Il Dirigente

F. F. IL DIRIGENTE
Dr. CARLO LICOTTI



Regione Lombardia

seduta conclusiva della conferenza stessa, al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale in oggetto alle condizioni riportate nell'allegato tecnico;

RITENUTO pertanto di rilasciare, ai sensi del D.Lgs. 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale oggetto dell'istanza sopra specificata;

DATO ATTO che le prescrizioni contenute nel documento tecnico sono state individuate nelle linee guida statali per le materie elencate al punto 2.4 dell'allegato I del D. Lgs. 59/05;

PRESO ATTO che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE (D.Lgs. n. 334/1999 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE);

DATO ATTO che la presente autorizzazione riporta altresì valori limite e prescrizioni stabiliti con provvedimenti assunti a suo tempo dalle autorità competenti, che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento alle nuove prescrizioni stabilite con il presente atto;

DATO ATTO che l'impianto per cui si richiede l'autorizzazione integrata ambientale non è certificato e che pertanto il rinnovo dell'autorizzazione medesima deve essere effettuato ogni 5 anni, ai sensi del D.Lgs. 59/2005 art. 9;

DATO ATTO che l'adeguamento del funzionamento dell'impianto esistente in oggetto deve essere effettuato, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/2005, entro la data del 30 Ottobre 2007 e alle condizioni specificate nel documento tecnico sopra richiamato;

DATO ATTO che il D.Lgs. 59/2005 all'art. 18 prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreto ministeriale;

DATO atto che con D.G.R. 20378 del 27 Gennaio 2005 la Giunta regionale ha disposto che in attesa dell'emanazione di specifico decreto ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazioni integrate ambientali, i gestori richiedenti provvedano al versamento a favore della Regione a titolo di acconto salvo conguaglio di somme commisurate alle dimensioni delle imprese e al loro fatturato, come specificato nella deliberazione citata;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento dell'importo come definito al punto precedente, e che di tale versamento è stata prodotta copia della ricevuta al momento della presentazione della domanda allo Sportello IPPC;

RICHIAMATI gli artt. 5 e 11 del D.Lgs. 59/2005, che dispongono rispettivamente, la messa a disposizione del pubblico sia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo aggiornamento, sia del risultato del controllo delle emissioni;

VISTI la L.R. 23 Luglio 1996, n. 16: "Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale" e i provvedimenti organizzativi dell' VIII legislatura;

REGIONE LOMBARDIA

Struttura Prevenzione

Inquinamento Atmosferico

e Impianti

2

La presente copia è conforme

agli atti depositati in data

Milano 11/05/2006

Il Dirigente

F.to IL DIRIGENTE
Dr. CARLO LICOTTI



Regione Lombardia



Tutto ciò premesso:

DECRETA

1. di rilasciare a AFL S.p.A. con sede legale a Dongo (Co) via Rubini, 44 relativamente all'impianto ubicato a Dongo (Co) via Rubini, 44 per le attività previste dal D.Lgs 59/05 allegato 1 punto 2.4, l'autorizzazione integrata ambientale alle condizioni specificate nell'allegato al presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico;
3. che il presente provvedimento riporta altresì valori limite e prescrizioni stabiliti con provvedimenti emanati dalle autorità competenti che dovranno essere rispettati fino ad avvenuto adeguamento alle nuove prescrizioni stabilite nell'allegato medesimo;
4. che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico entro il 30/10/2007;
5. che la presente autorizzazione è soggetta a rinnovo quinquennale;
6. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente autorizzazione integrata ambientale presso lo Sportello IPPC della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;
7. che il presente atto sarà revocato qualora AFL S.p.A. con sede legale a Dongo (Co) via Rubini, 44 non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata A/R - il saldo della somma dovuta all'Amministrazione ex D.Lgs. 59/2005, art. 18 commi 1 e 2 e D.G.R. n. 20378 del 27.01.2005;
8. di comunicare il presente decreto al richiedente, al Comune di Dongo, alla Provincia di Como e ad ARPA e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul B.U.R.L.

SPORTELLO IPPC
Il Dirigente
Dott. Carlo Licotti

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

REGIONE LOMBARDIA

Struttura Prevenzione
Inquinamento Atmosferico
e Impianti

3

La presente copia è conforme
agli atti depositati in archivio.
Milano 15-6-2006

F.to IL DIRIGENTE
Dr. CARLO LICOTTI

RAGLIO IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO AL 31/12/2008:

C/C	Descrizione	AL 31/12/2007	Variazioni 2008	Acquisti 2008	Capit. Int. 2008	TOTALE
8002	Attrezzature fonderia Block Fittings da 1/2	708.883,80			1.118,71	710.002,51
8003	Attrezzature fonderia Block Fittings da 3/4	727.908,07		97.350,00	949,85	826.207,92
8004	Attrezzature fonderia Block Fittings da 1	645.820,74		35.100,00	9.772,91	690.693,65
8002	ADEGUAMENTO reparto FARA	0,00			15.630,33	15.630,33
8000	Att. Blockfit. rid. 3/4x1/2 1x1/2 1x3/4	287.781,74			11.028,82	298.810,56
8001	ATTREZZ. FIL. Block Fittings 3/4 - F.90-130-270	535.557,09		270.490,00		806.047,09
5003	ATTREZZ. PROGETTO BLOCK FITTINGS	1.119.270,22		22.071,24	142.403,77	1.283.745,23
9001	ADEG. MACCH. CASTAGNA	250.400,00				250.400,00
1000	MACCHINA PROVA TENUTA BLOCK FITTING	15.401,10		326,81		15.727,91
8001	Attrezzature fonderia Block Fittings da 1.1/4	206.395,03		90.900,00		297.295,03
8002	Attrezzature fonderia Block Fittings da 1.1/2	71.820,00		263.000,00		334.820,00
8003	Attrezzature fonderia Block Fittings da 2	37.528,33		232.720,00	5.931,29	276.179,62
8004	Attrezzature fonderia Block Fittings riduz. 1.1/4 - 2	2.952,77			253,29	3.206,06
9001	ATTREZZATURE PER MACCH. OKUMA	3.000,00				3.000,00
9000	ADEGUAMENTO IMPIANTO TERRE	1.714,51				1.714,51
9000	MACCHINA INSERIMENTO OR. CIANERINATURA	56.613,42		184.950,83		241.564,25
1000	Codificatore INKJET LINX 4900	0,00		13.000,58		13.000,58
9000	RIPRISTINO FONDERIA a seguito incendio	49.627,31		22.179,15		71.806,46
8000	Attr. Fonderia Block Fittings (modelli)	0,00		56.040,00		56.040,00
5001	Impianto sperimentale LOST FOAM Ghisa	0,00		30.000,00		30.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		4.710.674,13	0,00	1.318.128,61	187.088,97	6.216.891,71
005	RICERCA SVILUPPO IMP. BLOCK FITTING	2.447.650,98		3.690,00	487.407,07	2.938.748,05
000	SPESE PUBBL. E PROPAGANDA BLOCK FITTING	72.580,75		66,25		72.647,00
000	FORMAZIONE PERSONALE GHISA	108.987,01			32.938,72	141.925,73
001	COSTI DEFINIZ. MARCHIO "BLOCK FITTING"	25.251,76				25.251,76
005	PROGETTO FIT PER BLOCK FITTING da 1.1/4-3"	1.255,28				1.255,28
001	Certificazione BLOCK FITTINGS	0,00		29.050,45		29.050,45
002	RICERCA SVILUPPO IMP. LOST FOAM GHISA	0,00		71.278,89		71.278,89
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		2.655.725,78	0,00	104.085,59	520.345,79	3.280.157,16
TOTALE GENERALE		7.366.399,91	0,00	1.422.214,20	707.434,76	9.496.048,87

RAGLIO PER CATEGORIA CESPITE:

	AL 31/12/2007	Variazioni 2008	Acquisti 2008	Capit. Int. 2008	TOTALE
Oneri pluriennali	2.655.725,78	-	104.085,59	520.345,79	3.280.157,16
Fabbricati civili					-
Fabbricati industriali	49.627,31	-	22.179,15	-	71.806,46
Costruzioni leggere					-
Impianti generici e specifici	1.714,51	-	30.000,00	15.630,33	47.344,84
Impianti depurazione					-
Macchinari specifici	315.414,52	-	198.278,22	-	513.692,74
Forni					-
Attrezzature	4.343.917,79	-	1.067.671,24	171.458,64	5.583.047,67
Mobili e macchine ordinarie per ufficio					-
Macchine elettriche-elettroniche per ufficio					-
Automezzi					-
Autoveicoli trasporti interni					-
TOTALE	7.366.399,91	-	1.422.214,20	707.434,76	9.496.048,87